

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

TRA I DOTTORI

Francesco Barca, nato a Taormina (Messina) in data 14/08/1951 e residente a Modena in Viale Ludovico muratori 189 / Cod. Fisc. : BRCFNC51M14L042I

Ernesto Pintore, nato a Napoli in data 12/02/1956 e residente a Salerno in Viale degli Eucalipti 16/9 / Cod. Fisc: PNTRST56B12F839V

Gianfranco John Petri, nato a Napoli in data 2/12/1954 e residente a Bellinzona (CH Via Lugano 4/d) / Cod. Fisc: PTRGFR54T02F839U

Igino Di Vavo, nato a Formia in data 05/04/1977 e residente a Roma in Via Ernesto Calindri 3 / Cod. Fisc.: DVVGN177D05D708Z

Giuseppe Lucattelli, nato a Piegara (PG) in data 19.03.1953 e residente a Perugia in Via Cacciatori delle Alpi 22
Cod. Fisc.: LCTGPP53C19G601E

Gullace Francesco, nato a Roma il 21.06.1984e residente a Rocca di Papa (Roma) in Via Marino Campagna 99 / Cod. Fisc: GLLFNC84H21H501P

Stefano Fieschi, nato a Vicenza in data 02/02/1966 e residente a Salo' (BS) in Salita G. Marconi 23/b. / Cod. Fisc: FSCSFN66B02L840L

Lucia Bondi', nata a Roma il 19.08.1971 e residente a Roma in Via Monviso 11 / Cod.Fisc: BNDLCU71M59H501I

Fabrizio Sergio, nato a Napoli il 24/05/1970, e residente a Formia (LT)
Via C. Da Ponzanello Mamurrano n.9999 / Cod. Fisc SRGFRZ70E24F839L

Ottorino Catani, nato a Napoli il 11/07/1966 e residente a Bacoli (NA) Bagni di Tritoli, 73 / Cod. Fisc. CTNTRN66L11F839C

Alessandro Carcangiu, nato a Cagliari il 12/07/1967 e residente a Roma in Vicolo dell'Annunziatella, 50 / Cod. Fisc CRCLSN67L12B354N

Fabio Zanchini, nato a Napoli il 29/12/1970 e residente a Napoli in Via Mariano Semmola, 88 / Cod. Fisc ZNCFBA70T29F839S

Paolo Ronconi, nato a Roma il 21/10/1952 e residente a Roma in Via Borelli, 1 / Cod. Fisc. RNCPLA52R21H501M

Sergio Anzisi, nato a Napoli il 17/11/1949 e residente a Roma in Via Cassia, 1127 / Cod. Fisc. NZSSRG49S17F839D

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

È costituita tra i professionisti sopra elencati una Società denominata:
"SISPEC" – Società Italiana per lo Studio del Piede e della Caviglia.

ARTICOLO 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Via Brenta 5/a 00168 ROMA

ARTICOLO 3 – OGGETTO

L'Associazione ha l'oggetto e la durata previsti dallo Statuto che composto di 27 articoli, viene allegato a questo atto sotto la lettera " A ". In questo statuto sono contenute tutte le norme che regolamentano l'assunzione e la perdita della qualità di soci e quanto altro relativo all'amministrazione, all'assemblea ed al funzionamento di tutti gli organi sociali, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 7 dicembre 2000 n.383.

ARTICOLO 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è formato dagli introiti previsti dall'art. 22 (dagli articoli 16 e 17) dello statuto. La dotazione iniziale è costituita dal versamento della prima quota associativa annuale da parte dei soci fondatori nell'importo di euro 50,00 (Cinquanta/00) ciascuno.

ARTICOLO 5 – DIRETTIVO

Il primo Consiglio Direttivo verrà nominato di comune accordo tra i soci fondatori e durerà in carica due anni.

ARTICOLO 6 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo e nell'allegato Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Dott. Francesco Barca
Dott. Ernesto Pintore
Dott. Gianfranco John Petri
Dott. Igino Di Vavo

Dott. Giuseppe Lucattelli
Dott. Paolo Ronconi
Dott. Ottorino Catani
Dott. Francesco Gullace

Dott. Lucia Bondi
Dott. Sergio Anzisi
Dott. Fabrizio Sergio
Dott. Fabio Zanchini
Dott. Stefano Fieschi

ALLEGATO "A" ALL'ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Statuto

TITOLO 1 – ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 – DENOMINAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

È costituita la SOCIETÀ ITALIANA STUDIO DEL PIEDE E CAVIGLIA denominata "SISPEC", disciplinata dalle norme di cui al Titolo II, Capo III, art. 36 e seguenti del Codice Civile, dal seguente Statuto e per quanto non previsto, dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Tale Società nasce per riunire Medici Chirurghi, prevalentemente Chirurghi Ortopedici, che si occupano di Patologie del Piede e della Caviglia, ed accanto a loro tutti quei professionisti della Salute o Scienziati che, pur non essendo laureati in Medicina e Chirurgia, soddisfano gli scopi di questa Associazione, come suggerito dall' European Foot & Ankle Society, per essersi impegnati a far crescere la conoscenza del Piede e della Caviglia nei molteplici aspetti, nel rispetto dei principi fondamentali di etica e deontologia professionale.

ART. 2 – SEDE E DURATA

La Società denominata SISPEC ha sede legale in via Brenta 5/a 00168 ROMA ed ha durata a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede sociale non comporta la necessità di provvedere alla modifica del presente Statuto. La Società può istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi e/o di rappresentanza in Italia e all'estero.

ART. 3 – FINALITÀ

La Società, apolitica e aconfessionale, non persegue fini di lucro ed ha per scopo:

- Disciplinare l'attività professionale delle varie figure, sia per quanto attiene l'attività sanitaria, sia per quanto attiene le norme etiche di comportamento;
- Rappresentare gli iscritti in tutte le sedi istituzionali, scientifiche, tecniche, politiche ai diversi livelli istituzionali, regionali, nazionali e comunitari, per la tutela dei diritti della categoria.
- Promuovere l'elevazione culturale e scientifica degli iscritti;
- Elaborare linee guida condivise, promuovere gruppi di studio, svolgere attività sindacale, e, collaborando con le istituzioni pubbliche, fornire servizi agli associati utili per la propria professione.
- Tutelare le varie figure professionali ed in particolare i Chirurghi Ortopedici in ogni ambiente, sia esso libero-professionale, ospedaliero od universitario;

La Società potrà agire inoltre in giudizio a nome proprio, a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di tutti o parte degli associati.

La Società predispone il codice etico, vincolante per tutti gli associati.

Per il perseguimento dello scopo sociale, la Società potrà istituire commissioni di studio e ricerca, anche con la partecipazione di membri esterni all'associazione stessa, purché di elevata qualificazione professionale e scientifica; potrà inoltre istituire corsi di formazione e manifestazioni tecniche e scientifiche dirette alla elevazione professionale della categoria ed alla sua promozione e conoscenza anche presso il pubblico; istituire borse di studio, premi ed altre forme di incentivo; potrà svolgere attività editoriale, limitatamente al perseguimento dello scopo sociale.

TITOLO II – MEMBRI SISPEC

ART. 4

I Membri SISPEC si dividono nelle seguenti categorie:

Soci Ordinari:

Tutti i Medici Chirurghi, prevalentemente Specialisti in Ortopedia, che si dedicano allo Studio della Chirurgia del Piede e della Caviglia.

Hanno diritto di voto.

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo della Società.

Sono soggetti al pagamento della quota associativa annuale ad esclusione di coloro che abbiano superato il 70° anno di età.

Hanno diritto di ricevere la Rivista della Società.

Membri Associati

Tutti quei professionisti della Salute o Scienziati che, pur non essendo laureati in Medicina e Chirurgia, soddisfano gli scopi di questa Associazione come scritto anche nello Statuto dell' European Foot & Ankle Society e precisamente, per essersi

impegnati a far crescere la conoscenza del Piede e della Caviglia nei molteplici aspetti, nel rispetto dei principi fondamentali

di etica e deontologia professionale.

Non hanno diritto di voto.

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo della Società.

Sono soggetti al pagamento della quota associativa annuale ad esclusione di coloro che abbiano superato il 70° anno di età.

Hanno diritto di ricevere la Rivista della Società.

Soci Onorari

Tutti coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze o hanno apportato contributi scientifici di grande rilievo nel campo della Chirurgia Ortopedica del Piede e della Caviglia.

Non hanno diritto di voto.

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo della Società.

Sono dispensati dal pagamento della quota associativa annuale.

Hanno diritto di ricevere la Rivista della Società.

ART. 5 – ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO.

I candidati, desiderosi di far parte della SISPEC, devono presentare domanda e il proprio curriculum alla Segreteria, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.

Quest' ultimo, valuterà la consistenza dei requisiti del candidato.

Qualora pervenisse al Consiglio stesso, da parte di uno o più soci, un parere contrario all'approvazione per specifiche e fondate ragioni, la domanda sarà rivalutata e una risposta definitiva sarà emessa dal Consiglio stesso entro e non oltre 60 giorni.

ART. 6 – REQUISITI DEI CANDIDATI

Per essere ammessi alla Società il richiedente deve avere i seguenti requisiti:

1. Godere il pieno esercizio dei diritti civili;
2. Essere in possesso delle specifiche di cui all'art.5 del presente Statuto;
3. Versare le quote di iscrizione nella misura deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Non possono ottenere l'iscrizione all'associazione coloro che non rispondono ai requisiti morali ed etici previsti nel presente statuto e nel codice etico dell'associazione e che comunque potrebbero essere sottoposti a procedimento disciplinare nei casi stabiliti dall'articolo 9 del presente statuto

ART. 7 DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda d'iscrizione alla Società deve essere indirizzata alla Segreteria, presentata al Consiglio Direttivo e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti art. 4, 5 e 6 e di quelli che il Consiglio Direttivo riterrà di richiedere al fine dell'iscrizione.

Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio ne ratificherà l'iscrizione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato salvo comunicazione scritta di recesso da esercitare nei termini di cui al successivo art. 8.

ART. 8 – RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'associato può sempre recedere dalla Società.

Il recesso ha effetto dall'anno successivo all'invio della relativa comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'associato che si è volontariamente dimesso, può essere riammesso successivamente alle condizioni di cui ai precedenti art. 4, 5, 6 e soltanto dopo aver versato i contributi pregressi qualora la riammissione avvenga entro quattro anni.

L'esclusione dell'associato è pronunciata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- quando è venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli art. 4, 5, 6.
- o quando l'iscritto si è reso irreperibile;

La delibera di esclusione ha effetto immediato. Può essere impugnata solo innanzi al Collegio dei Probi Viri.

L'iscritto escluso dalla Società, può esservi nuovamente ammesso, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, qualora abbia dimostrato la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 27 del presente Statuto.

Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell'art.7.

ART. 9 – DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ASSOCIATO

- Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle attività e di usufruire dei servizi promossi od organizzati dalla Società.
- Tutti gli associati sono obbligati ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione dello Statuto qualora predisposto, il Codice Etico, il codice deontologico dell'Ordine dei Medici e le deliberazioni degli organi associativi.
- Gli associati devono versare il contributo annuale d'iscrizione deliberato dal Consiglio Direttivo, entro il 28 febbraio di ciascun anno. Da tale data non possono più essere esercitati i diritti sociali da chi non ha provveduto al versamento; in caso di persistenza della morosità per ulteriori 30 giorni dalla diffida inviata dal Presidente su conforme delibera del Consiglio Direttivo, il rapporto di associazione si risolve, e l'associato cessa di far parte della Società.
- La risoluzione del rapporto associativo non fa venir meno l'obbligo di corrispondere le quote associative pregresse non versate.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ART. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea dei soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Vice-Presidente

Il Past-President

Il Tesoriere

Il Segretario

Il Collegio dei Probiviri

ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea:

1. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
2. elegge il Presidente, il Vice-Presidente, i Consiglieri, il Segretario, il Tesoriere ed i Probiviri

Saranno accettate solo liste, complete, con indicate o meglio suggerite le varie figure costituenti il Consiglio Direttivo.

Liste e candidature dovranno pervenire alla Segreteria dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea dei Soci indetta per le elezioni.

1. delibera sull'esclusione dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
2. delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione per il perseguimento dell'oggetto sociale.
3. stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota associativa annuale;
4. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.
5. delibera sulle modifiche dello Statuto, del Codice Etico e su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci Effettivi;
6. delibera sul Regolamento Attuativo

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vice-Presidente designato) almeno una volta l'anno, per approvare il bilancio preventivo e consuntivo. All'Assemblea Ordinaria possono partecipare solo i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote annuali. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in doppia convocazione, con la presenza del 50% dei Soci Effettivi, in prima convocazione, e con la presenza di 1/5 dei Soci Effettivi, in seconda convocazione.

L'avviso di convocazione, da farsi a mezzo lettera trasmessa a mezzo posta o telefax o posta elettronica, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 15 giorni prima, salvo casi di urgenza nei quali dovrà essere diramato per telefax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta motivata di 1/5 dei Soci Effettivi, per l'adozione di modifiche allo Statuto o della liquidazione dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del 50% dei Soci Effettivi, e delibera a maggioranza di voti dei presenti. All'Assemblea Straordinaria partecipano solo i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote annuali. Il Socio Effettivo può farsi rappresentare in Assemblea Ordinaria e Straordinaria e la delega può essere conferita unicamente ad un altro Socio Effettivo; ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio. La presidenza dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è assunta dal Presidente in carica o, in caso di sua assenza ovvero impedimento dal Vice Presidente. Segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci Effettivi.

Le deliberazioni concernenti l'espulsione dei Soci sono adottate a scrutinio segreto; in tal caso scrutatori sono tre Soci Effettivi.

ART. 13 – PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica per un biennio e può essere rieletto fino ad un massimo di due mandati consecutivi. Ha tutti i poteri di rappresentanza dell'Associazione e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente in carica convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può proporre al Consiglio Direttivo incarichi specifici a singoli Consiglieri o l'attribuzione di deleghe per il compimento dei singoli atti, che deve approvare. Il Presidente è il rappresentante legale della Società, ed è l'unico che può parlare in nome della Società stessa. In sua vece può delegare e/o autorizzare i membri del Consiglio Direttivo che ne facciano richiesta, a rappresentare e/o a parlare in nome dell'Associazione.

ART. 14 – VICE PRESIDENTE

Il Vice-presidente dura in carica un biennio e può essere rieletto fino ad un massimo di due mandati consecutivi ed è nominato dal presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

Coadiuvato il Presidente nella sua azione, e lo sostituisce nelle funzioni in sua assenza.

Il suo voto è decisivo in caso di parità, solo in assenza del Presidente.

ART. 15 – PAST-PRESIDENT

Il Past-President, per il suo ruolo pregresso, ha solo il compito di coadiuvare il Presidente nella esplicazione del suo mandato.

Dura in carica per la durata dell'incarico del Presidente suo successore poiché quest'ultimo, alla scadenza del suo mandato diventa a sua volta il nuovo Past-President.

Il voto del Past-President ha lo stesso valore di quello dei Consiglieri.

ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il Consiglio Direttivo, eletto nel corso dell'Assemblea Generale dei Soci, è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere dal Past-President e da dodici Consiglieri.
3. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo si dimetta, sarà cura del presidente nominare un sostituto.
4. I Consiglieri durano in carica per un mandato e possono essere rieletti fino a due mandati consecutivi.
5. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, dal Presidente in carica, almeno due volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo può decidere di riunirsi anche in teleconferenza o utilizzando altri sistemi telematici. In tal caso occorre che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione; che sia consentito agli intervenuti, di partecipare alla discussione e alla votazione, sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio Direttivo si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
7. In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente è decisivo.
8. Il Consiglio Direttivo ha potere di ordinaria e straordinaria amministrazione
 - promuove lo sviluppo dell'Associazione;
 - promuove lo svolgimento dei Congressi, nonché di Riunioni, Simposi ed altri Convegni;
9. valuta l'opportunità di rilasciare il patrocinio per iniziative scientifiche promosse dagli associati o da altre Società Scientifiche;
10. Redige e presenta all'Assemblea dei Soci per l'approvazione il bilancio annuale consuntivo e preventivo dell'associazione stessa nonché la relazione sullo sviluppo scientifico e sulla situazione economica dell'Associazione;
11. Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
12. Interviene, su concorde richiesta delle parti, per prevenire le controversie tra gli associati in relazione all'esercizio professionale;
13. Predisporre il regolamento dell'associazione ed il codice etico, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
14. Autorizza i membri della Società a riunirsi in gruppi di studio per l'approfondimento della specialità e controlla lo svolgimento della relativa attività di ricerca;
15. Tutela il prestigio della Società in ogni sede, vigila sul comportamento deontologico dei Soci, in particolare per quanto attiene alla pubblicità sanitaria che deve essere espletata con decoro e con dignità adeguate alla professione medica;
16. Effettua attività sindacale e propone azioni legali e campagne stampa sui media a tutela dell'Associazione e dei suoi Associati;
17. Propone all'Assemblea le seguenti sanzioni a carico dei Soci contravventori:
 - a. censura scritta;
 - a. sospensione temporanea;
 - a. espulsione

ART. 17 – TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea ordinaria a maggioranza. Risulta eletto il Socio Effettivo che riporta il maggior numero di voti. Il Tesoriere dura in carica per un mandato e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

Il Tesoriere:

- a. custodisce tutte le pratiche di carattere economico, giuridico e scientifico riguardanti la Società;
- b. provvede, di concerto con il Consiglio Direttivo, all'amministrazione del patrimonio sociale ed alla predisposizione del bilancio consuntivo e quello preventivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, si renda vacante la carica di Tesoriere, il Segretario assume ad interim i relativi poteri fino alla data di convocazione dell'Assemblea.

ART. 19 – SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dall'Assemblea ordinaria a maggioranza. E' eletto il Socio Effettivo che riporta il maggior numero di voti. Il Segretario dura in carica per un mandato e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

Il Segretario:

- a. coadiuva il Presidente nell'organizzazione dell'attività dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e i verbali dell'Assemblea, tiene la corrispondenza ordinaria;
- b. è il Segretario dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria.

Qualora per qualsiasi motivo, si renda vacante la carica di Segretario, il Tesoriere assume ad interim i relativi poteri fino alla data di convocazione dell'assemblea.

ART. 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probi Viri è un organo terzo rispetto alle altre componenti direttive dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci Effettivi eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica per un mandato e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. Il Collegio su richiesta di qualunque associato e/o su invito del Consiglio Direttivo o se viene a conoscenza di situazioni di propria competenza decide ogni controversia tra i Soci, e tra i soci e gli Organi della Società e su quanto attiene all'osservanza del codice etico dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri appena eletto sceglie il proprio Coordinatore.

Il Coordinatore dei Probiviri o eventualmente il Collegio, su invito del Presidente, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo. Se impedito, delega un altro Proboviro.

In occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, sono consegnate dal Segretario al Coordinatore dei Probiviri i fascicoli relativi ai contenziosi ed ai casi di natura disciplinare che si sono evidenziati negli ultimi tempi.

Il coordinatore dei Probiviri sottoporrà i fascicoli agli altri probiviri, organizzerà le udienze dei Soci interessati e fornirà al successivo Consiglio Direttivo le conclusioni dell'istruttoria, proponendo contestualmente le sanzioni concordate con gli altri Probiviri.

Il Collegio, in accordo con il Consiglio Direttivo e su mandato dell'Assemblea, potrà comunicare le conclusioni dell'istruttoria e/o le eventuali sanzioni al Consiglio dell'Ordine dei medici competente per territorio di appartenenza dei Soci interessati.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PATRIMONIALI

ART. 21

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio, e al preventivo delle spese, all'Assemblea, da convocarsi entro e non oltre 330 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 22 – PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio sociale è costituito da:

- a. i beni mobili ed immobili di proprietà della Società;
- b. eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinate ad incremento del patrimonio;
- c. eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.

La Società inoltre provvede al finanziamento della propria attività:

- d. con le quote pagate dai Soci nella misura stabilita dall'Assemblea;
- e. con i contributi dei sostenitori;
- f. con le rendite del patrimonio;
- g. con eventuali contributi di terzi.

ART. 23 ECM

La Società persegue programma di aggiornamento professionale, di formazione permanente nei confronti degli associati con eventi di attività formativa ECM (Educazione Continua in Medicina).

A tal fine mette in atto tutti i mezzi necessari per verificare il tipo e la qualità delle attività svolte.

Le attività ECM sono finanziate attraverso l'autofinanziamento, i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

ART. 24 – CESSAZIONE DEI SOCI

I Soci decadono dopo che per due anni consecutivi risultano essere morosi nei confronti della SISPEC per ciò che concerne il pagamento delle quote sociali o in seguito a dimissioni presentate con richiesta scritta al Consiglio Direttivo e comunque dalle regolamentazioni espresse nel precedente articolo 8.

ART. – 25 LOGO DELL'ASSOCIAZIONE

L'uso del nome SISPEC e/o del Logo su carta da lettera, biglietti da visita, pubblicazioni, simposi, convegni o altro materiale stampato, o su Internet è consentito esclusivamente ai Soci Effettivi e Onorari.

Il Consiglio direttivo emanerà un apposito regolamento per l'utilizzo del logo

L'uso da parte delle altre categorie di soci comporta l'ammonizione del Socio con lettera ufficiale da parte dei Probiviri e la successiva espulsione in caso di recidiva della violazione.

ART. 26 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento della Società i beni residui, dopo il compimento della liquidazione, sono devoluti, su decisione dell'Assemblea, ad altre iniziative con finalità analoghe e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ART. 27 – PROCEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI

L'iscritto alla Società che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione, di violazione delle norme del codice etico, di quelle del presente statuto o del regolamento attuativo, o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, o sia stato condannato con sentenza penale per reati dolosi, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Le pene disciplinari, da applicarsi secondo la gravità dei casi, sono:

- la censura scritta;
- la sospensione;
- la radiazione.

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa. Essa è applicata nei casi di comportamenti inadempienti agli obblighi statutari o del codice etico, di non particolare gravità.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale, disposta a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria o dell'ordine dei medici a cui il socio e iscritto, comportano di diritto la sospensione dalla Società:

- la condanna per un reato doloso contro il patrimonio o la fede pubblica;
- l'emissione di un provvedimento cautelare quale il mandato o un ordine di cattura;
- in tutti i casi in cui si renda necessaria per salvaguardare, in via cautelare, la dignità ed il decoro dei Chirurghi Ortopedici in generale e della Società e degli associati in particolare.

La sospensione, in generale, ha la stessa durata del fatto che l'ha determinata. Ad essa può seguire il provvedimento definitivo di radiazione.

Per effetto della delibera di sospensione l'associato non può esercitare alcun diritto inerente la qualità di socio. Se membro di un organo dell'associazione, decade con effetto immediato.

Il Collegio dei Probi Viri, può sospendere in via cautelare, su ricorso dell'interessato, la delibera di decadenza dall'organo di appartenenza, qualora la sospensione sia stata disposta per un periodo inferiore a tre mesi.

Comportano la radiazione di diritto:

la condanna in sede penale con sentenza passata in giudicato per fatti dolosi anche estranei all'esercizio dell'attività professionale; l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo superiore ad un anno.

La radiazione nei casi previsti dal presente articolo è dichiarata dall'assemblea, su proposta vincolante del Consiglio Direttivo.

La radiazione è pronunciata dall'Assemblea contro l'iscritto alla Società che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la reputazione e la dignità della professione; abbia gravemente violato le norme del codice etico, abbia tenuto comportamenti contrari agli interessi dell'associazione, in particolare qualora abbia svolto di attività pregiudizievoli agli interessi sociali; abbia omesso di dare puntuale attuazione alle delibere degli organi della stessa.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio Direttivo per essere sentito sui fatti contestati.

Le deliberazioni disciplinari di particolare gravità possono essere notificate entro trenta giorni all'interessato e all'Ordine dei Medici competente su delibera del consiglio direttivo e possono essere impugnate entro 30 giorni dalla comunicazione, dall'interessato al Collegio dei Probi Viri.

L'iscritto radiato dalla Società può esservi riammesso purché siano trascorsi almeno quattro anni dal provvedimento di radiazione e, se questo fu emesso a seguito di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

L'azione disciplinare si prescrive in tre anni.

Con la sospensione e la radiazione nessun diritto spetta al radiato o all'escluso sul patrimonio dell'associazione, ovvero a rimborsi di quote o altro.

CODICE ETICO

- Il Socio è tenuto al rispetto del Codice Deontologico Nazionale così come pubblicato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dal codice etico, come da Regolamento attuativo.
- Il comportamento del Socio SISPEC anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano.
- Il Socio SISPEC è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale.
- Il Socio è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la ignoranza del quale, non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
- Il Socio SISPEC svolge la propria attività professionale con impegno, diligenza e serietà, senza discriminazione alcuna, obbedendo alla legge universale della solidarietà umana e sociale oltre che alle norme vigenti interne e comunitarie.
- Adempie al suo dovere professionale con scienza e coscienza. Deve osservare e far rispettare le leggi ed i regolamenti, respingendo ogni influenza estranea alla dignità della sua funzione, e deve osservare il segreto professionale, sempre che ciò non pregiudichi la sua moralità, non arrechi danno a terzi e non intralci il corso della giustizia.
- Nell'esercizio della professione deve mantenere con chiunque rapporti improntati all'esatto adempimento dei propri doveri e alla dignitosa tutela dei propri diritti.

Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità della professione e si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale del Socio SISPEC.

Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il paziente a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso.

- è vietato al Socio SISPEC di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, l'esercizio di terzi, non medici, nel settore delle cosiddette pratiche non convenzionali.
- Deve evitare ogni forma ed atteggiamento di concorrenza sleale e mantenere rapporti di cordiale e leale intesa con i suoi colleghi e con gli altri operatori sanitari e sociali, ispirandosi al reciproco rispetto che il principio etico-sociale richiede.
- Nell'attività medico-legale deve evitare ogni forma di consulenza scorretta che possa rappresentare un danno ingiusto a carico di altri soci, pena il deferimento al Collegio dei Probi Viri. La consulenza d'ufficio o di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell'ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti. L'espletamento di prestazioni medico-legali non conformi a queste disposizioni costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale, e quindi potenzialmente sanzionabile, previo deferimento al Collegio dei Probi Viri.
- Nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell'intesa diretta tra medico e paziente e nel rispetto del decoro professionale, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati. IL Socio SISPEC è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente al Paziente. La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere subordinata ai risultati delle prestazioni medesime.
- Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non venga pubblicizzato e costituisca, di conseguenza, concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
- Non deve esercitare attività incompatibili con la sua professione che possano comunque ledere la dignità personale e della categoria cui appartiene.
- Deve sentire il dovere di aggiornare e perfezionare le proprie cognizioni professionali, per meglio operare e per elevare il proprio prestigio professionale.
- La pubblicità dell'informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture sanitarie, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale.

-
- La pubblicità promozionale e comparativa è vietata.
 - Per consentire ai pazienti una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi e controllabili e verificata dall'Ordine competente per territorio.
 - Il Socio SISPEC che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione sanitaria non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.
 - Il Socio SISPEC non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario, non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.
 - Il Socio SISPEC non deve partecipare in nessuna veste ad imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l'indipendenza professionale e non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale.
-